



Istituto d'Istruzione Superiore Secondaria Statale
"Eugenio Pantaleo"

già istituito con D.P.R. n° 1284 del 30/09/1953

Settore ECONOMICO Indirizzi: Amministrazione Finanza e marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing – Orientamento Sportivo A.F.M.

Settore TECNOLOGICO Indirizzi: Informatica - Telecomunicazioni – Costruzioni Ambiente e Territorio - Chimica Materiali e Biotecnologie

Settore ALBERGHIERO: Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Cod. Fisc.: 95215890633 ~ Via Cimaglia 96 - 80059 Torre del Greco ~ Tel./Fax 081-8812241

E-MAIL: NAIS12800T@istruzione.it; PEC: NAIS12800T@pec.istruzione.it; SITO: www.iissspantaleo.edu.it

Preparati oggi ad affrontare il domani

Al Personale scolastico
Al Direttore SGA
Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID – 19 cd “Green Pass” (art. 1, comma 6, D.L. 111/2021)

In conformità alle disposizioni di legge di cui all'oggetto, si comunica che per poter accedere alla scrivente Istituzione Scolastica **a partire dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sussiste l'obbligo per tutto il personale scolastico (Docenti e ATA) di possedere ed esibire all'ingresso la certificazione verde COVID-19, c.d. “Green Pass” che attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19. La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l'autenticità e la validità.**

A tal proposito si segnala che la certificazione verde Covid-19 è rilasciata:

- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal 15° giorno successivo), ed ha una validità di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- a seguito di guarigione certificata dall'infezione Covid-19 (validità 6 mesi);
- a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Covid-19 (validità 48 ore).

Le **certificazioni di esenzione alla vaccinazione Covid-19** potranno essere rilasciate **in formato cartaceo** dai competenti medici curanti che operano nell'ambito della campagna vaccinale e/o dai medici vaccinatori delle ASL, ed **hanno una validità massima fino al 30 settembre 2021**, salvo ulteriori disposizioni del Ministero della Salute.

Si evidenzia, che ai sensi del comma 2, art. 9ter del D.L. 111/2021, il **mancato rispetto dell'obbligo di possesso e/o di esibizione della certificazione verde Covid-19 è qualificato come "assenza ingiustificata"**. **A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**

A tal proposito si riporta di seguito quanto statuito dall'Art. 1 comma 6 del DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111:

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."

Si confida nel senso di responsabilità e nella disponibilità alla collaborazione di ciascuno.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Giuseppe MINGIONE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993